

Verbale di assemblea straordinaria di Associazione

Il giorno 20 luglio 2022, alle ore 18.30, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima l'assemblea straordinaria degli associati dell'Associazione Gruppo teatrale Four Red Roses per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adozione del nuovo statuto dell'Associazione per l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore nella sezione Associazioni di Promozione sociale;

2. delibere conseguenti.

Assume la presidenza, a norma di statuto il Presidente dell'Associazione sig. Pietro Antonio Cataldo, il quale constatata la regolarità della convocazione e la presenza di 23 (ventitré) associati sul totale di 30 (trenta) rappresentanti il 76,67 % degli associati, personalmente o per delega come risulta da foglio presenze che si allega sotto la lettera "A" al presente verbale e ne forma parte integrante; le deleghe riconosciute valide dal presidente sono dallo stesso ritirate per essere conservate agli atti dell'associazione;

- che del Consiglio Direttivo sono presenti: Pietro Antonio Cataldo, Renato Manfredini, Silvia Nanni, Lucia Pucci;

- che è presente il Revisore unico Alessandro Lini

- che gli associati intervenuti sono in regola con il versamento della quota ai sensi dello statuto sociale;

- che non sussistono circostanze e fatti che possano impedire o limitare l'esercizio del diritto di voto;

- che sono state compiute nei termini tutte le formalità per la convocazione dell'assemblea e che pertanto, l'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, dichiara la riunione validamente costituita e chiama a fungere da segretario il sig. Alessandro Lini.

Trattando il primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente ricorda agli intervenuti che lo statuto attualmente in vigore dell'Associazione risale all'anno 2006, quando furono adottate le modifiche per consentire all'Associazione di iscriversi nel Registro Provinciale del Volontariato, quale associazione di promozione sociale. La nostra Associazione, infatti, risulta iscritta nel Registro Provinciale del Volontariato, quale associazione di promozione sociale e che per effetto delle disposizioni del D. Lgs 117/2017 è trasmigrata nel Registro Unico del Terzo Settore, sezione Associazioni di Promozione Sociale. L'Ufficio territoriale responsabile per la gestione della migrazione ha provveduto a richiedere a mezzo mail in data 30 giugno 2022 l'integrazione della documentazione già presente negli archivi; pertanto, per perfezionare la migrazione stessa e mantenere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale si rende necessario adottare delle modifiche sia sostanziali che formali allo statuto affinché questo sia conforme alle disposizioni contenute nello stesso D. Lgs. 117/2017 e



depositare presso lo stesso ufficio l'ulteriore documentazione richiesta.

Il presidente passa poi la parola ad Alessandro Lini perché relazioni sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello Statuto e l'integrazione della denominazione per assumere la qualifica di APS del Terzo settore.

Il sig. Lini prende la parola ed espone in sintesi le principali modifiche che consistono, sostanzialmente nel recepimento della disciplina normativa relativa agli enti del terzo settore in generale, nella puntuale individuazione delle attività di interesse generale per il perseguimento delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale da parte dell'associazione ed alle disposizioni specifiche riservate alle associazioni di promozione sociale in particolare dal D. Lgs 117 del 2017.

Terminata l'esposizione, il Presidente sottolinea come la proposta di Statuto, posta oggi all'attenzione degli associati, sia frutto di un'attenta analisi e di un incessante lavoro di condivisione e, pertanto, invita l'Assemblea ad approvarne il testo e dà avvio alla discussione.

Chiede di intervenire il sig. Fabio Montagnani che propone all'Assemblea di procedere all'approvazione del testo di Statuto dell'Associazione Gruppo Teatrale Four Red Roses APS dandolo per letto globalmente, in quanto lo stesso è stato inviato a tutti e tutti hanno avuto modo di approfondirne gli aspetti e di proporre eventuali osservazioni.

Il Presidente fa propria la proposta avanzata dal sig. Montagnani, ovvero di procedere all'approvazione del testo di Statuto dandolo per letto.

Udito quanto esposto, e nessuno più chiedendo la parola il presidente invita il segretario ad aprire la votazione, al termine della quale l'assemblea, per alzata di mano, con 23 voti favorevoli pari al 100% dei presenti, 0 voti contrari e 0 astenuti,

DELIBERA

- di approvare il nuovo statuto dell'Associazione Gruppo Teatrale Four Red Roses APS composto da 24 articoli che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", che entrerà subito in vigore;

- di dare mandato al presidente di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per perfezionare l'iscrizione dell'Associazione Gruppo Teatrale Four Red Roses APS nel Registro Unico del Terzo Settore sezione Associazioni di Promozione Sociale, autorizzandolo fin da adesso ad assumere i provvedimenti necessari ed apportare le modifiche eventualmente richieste per perfezionare l'iscrizione.

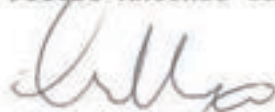
Gli organi sociali attualmente in carica sono confermati fino alla loro naturale scadenza, successivamente in ordine alla composizione degli organi sociali varrà quanto previsto dal nuovo statuto.

Ai fini della registrazione, essendo l'Associazione Gruppo Teatrale Four Red Roses già iscritta al registro provinciale del volontariato quale associazione di promozione sociale, ai sensi dell'art. 7 della L. 383/00, si chiede l'applicazione del regime di esenzione ai fini dell'imposta di bollo e registro ai sensi degli artt. 82, comma 3 (in quanto modifica statutaria volta all'adeguamento a modifiche e integrazioni normative) e 5 e 104, comma 1 del D.lgs. n. 117/2017.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta essendo le ore 19,45, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

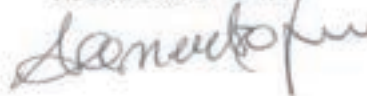
IL PRESIDENTE

Pietro Antonio Cataldo



IL SEGRETARIO

Alessandro Lini



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE EMPSA
SAN MINATO

-1 AGO. 2022

Protocollo 1626

La funzionaria
Barbara Cicalami (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



Associazione Gruppo Teatrale Four Red Roses
Assemblea straordinaria 20/07/2022 - foglio presenze

N° tess	NOMINATIVO	nato/a a	il	firma
1	Baldasserini Colette	Castelfranco di Sotto	07/01/1961	
2	Brogi Stefania	Fucecchio	15/12/1964	
3	Buti Giacomo *	Fucecchio	05/07/1958	— ASSENTE —
4	Cataldo Pietro *	Siderno (Rc	31/08/1956	
5	Cecchini Guido	San Miniato	07/12/1992	— ASSENTE —
6	Famiglietti Silvia	Fucecchio	28/10/1972	— ASSENTE —
7	Finocchi Roberto	Grosseto	04/07/1965	— ASSENTE —
8	Giusti Elio *	Napoli	17/12/1983	* DELEGA FERMANAT GIULIA TRUZZI 01/01/2022
9	Jozzelli Jonathan	San Miniato	04/06/1992	— ASSENTE —
10	Lini Alessandro *	Fucecchio	26/11/1964	
11	Manfredini Alessandro	San Miniato	03/12/1992	
12	Manfredini Fernanda *	Fucecchio	24/11/1960	
13	Manfredini Renato *	Santena	11/09/1955	
14	Masini Antonella *	Montelupo Fiorentino	18/01/1957	
15	Merola Lida *	Asciano	18/01/1960	
16	Montagnani Fabio	Firenze	08/05/1971	
17	Morelli Stefania	Fucecchio	29/01/1973	
18	Nanni Silvia *	Fucecchio	15/07/1982	* DELEGA MASINI ANTONELLA LIDA MEROLA LIDA
19	Nervo Sergio *	Castelfranco di Sotto	30/06/1947	* DELEGA MASINI ANTONELLA LIDA MEROLA LIDA
20	Novelli Alessia	Fucecchio	18/06/1977	
21	Nuti Luigi	Castelfranco di Sotto	05/12/1947	
22	Orazzini Marzia	Pontedera	19/01/1965	
23	Panzani Marco *	San Miniato	20/07/1947	— ASSENTE —
24	Papini Vascovia	Castelfranco di Sotto	09/05/1947	— ASSENTE —
25	Piampiani Doriana *	Montopoli in vald'Arno	22/12/1955	* DELEGA MASINI ANTONELLA LIDA MEROLA LIDA
26	Pucci Lucia *	Fucecchio	16/02/1956	
27	Salvadori Fabrizio	Pontedera	19/08/1970	
28	Turini Davide	San Miniato	16/01/1993	
29	Turini Graziano	Pontedera	19/05/1957	
30	Vanni Isola	Santa Maria a Monte	09/12/1943	

*Con l'asterisco sono contrassegnati i soci fondatori

presenti in proprio

19

presenti per delega

4

totale presenti

23

76,67%

pu allegato "A"

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE

-1 AGO. 2022

Registrazione 1626

La funzionaria
Barbara Girolini (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO GRUPPO TEATRALE FOUR RED ROSES - APS

ART. 1 Denominazione, normativa applicabile sede e durata.

- 1.1 Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore o CTS") è costituita un'associazione non riconosciuta, con finalità di promozione sociale, avente la denominazione di "Gruppo Teatrale Four Red Roses Associazione di Promozione Sociale" (in forma abbreviata "Four Red Roses APS). Ove il contesto lo richieda la denominazione potrà essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.
- 1.2 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dagli eventuali Regolamenti interni (d'ora innanzi, i "Regolamenti"), dalle deliberazioni degli organi associativi (d'ora innanzi, le "Delibere"), dal CTS e sue successive modifiche e integrazioni, dalle disposizioni del Codice civile in quanto compatibili, e da ogni altra normativa relativa agli enti del terzo settore, sia di natura primaria che secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").
- 1.3. L'Associazione, già costituita con atto Notaio Rizzo Rep 4186 raccolta 616 il 21 maggio 1985, il cui statuto è stato poi da ultimo modificato il 21 luglio 2006, ha sede legale nel comune Castelfranco di Sotto, in Viale Europa, 25 c.f. 00944270503 ed ha durata illimitata.
- 1.4 Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 Scopo, finalità e attività.

2.1 L'Associazione, quale espressione di partecipazione, e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, di riunire in associazione tutti coloro che, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, intendono operare attivamente per favorire la diffusione e la valorizzazione della cultura teatrale e delle arti spettacolistiche in genere, in tutti suoi aspetti ed attori.

2.2 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all' articolo art. 5 c.1 lettera d) CTS;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio

culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni di cui all'articolo art. 5 c.1 lettera f) CTS;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo art. 5 c.1 lettera i) CTS;

d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo art. 5 c.1 lettera t) CTS;

e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata di cui all'articolo art. 5 c.1 lettera v) CTS;

2.3 In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, l'Associazione, al fine di contribuire a trasmettere l'amore per la cultura e l'espressione artistica in tutte le sue forme quale bene per la persona e valore sociale, si propone di:

a) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, spettacoli teatrali e/o di animazione, nonché intraprendere iniziative funzionali alla diffusione delle attività teatrali in genere e della drammaturgia in ogni settore di possibile interesse, ivi compresa l'organizzazione, la promozione e/o la partecipazione a manifestazioni di carattere teatrale, letterario e musicale quali ad esempio

LM

Scenari

rassegne e concorsi;

b) realizzare spettacoli teatrali e/o animazioni anche mediante stampa, video o altro;

c) acquisire, produrre, diffondere testi e/o periodici, materiale audiovisivo, fotografico di ogni genere inerenti alle finalità generali dell'associazione;

d) favorire la crescita culturale degli associati attraverso iniziative di formazione, ricerca e sperimentazione realizzate anche in collaborazione con enti locali, scuole e altre associazioni;

e) diffondere la cultura dell'arte del teatro anche tramite l'organizzazione di laboratori, corsi e seminari presso strutture scolastiche pubbliche e private, spazi pubblici, ovvero qualsiasi tipo di struttura ritenuta consona alle finalità l'associazione;

f) incentivare le attività di animazione e di aggregazione rivolte in particolare ai bambini ed ai ragazzi quale forma di incontro e di scambio attraverso la realizzazione di momenti ludici;

g) gestire e promuovere corsi di istruzione e formazione tecnico-professionale, per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività culturali, educative e ricreative, anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati;

h) attivare la progettazione di iniziative e servizi, in

linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie;

i) promuovere tutte le iniziative ritenute utili al raggiungimento dello scopo associativo, sia in forma diretta sia in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati;

j) gestire immobili ed impianti, propri o di terzi, adibiti a teatri e/o sale polivalenti, di vario genere;

k) proporre in conformità alle esigenze di soci ogni altra attività culturale inerenti ai fini dell'associazione.

2.4 Ai fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

2.5 L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6 comma 1 CTS quali ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività editoriali, merchandising, attività di service e di sicurezza relativa agli spettacoli. A tal fine, potrà partecipare ad altri enti quali fondazioni, associazioni, reti fra associazioni, a consorzi ed a società di capitali. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, CTS;

2.6 L'Associazione può svolgere attività di somministrazione di



alimenti e bevande a favore dei propri associati, nel rispetto della disciplina di cui al decreto 4 aprile 2001, n. 235 e successive modifiche e integrazioni e della normativa specifica per le associazioni di promozione sociale pro-tempore vigenti

2.7 L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3 Ammissione e numero degli associati.

3.1. Sono membri dell'associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'associazione nonché i soggetti che secondo lo statuto e la normativa applicabile sono messi a parteciparvi come associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione la loro qualità di associati.

3.2. Gli associati si articolano nelle seguenti categorie:

a) Associati Fondatori sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;

b) Associati Benemeriti/Onorari il quali sono i soggetti ammessi a membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità e dei loro comportamenti;

c) Associati Ordinari, i quali sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;

d) Associati Sostenitori, i quali sono coloro che erogano in via ordinaria contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale.

Quando nello statuto si menzionano gli Associati senza altre aggettivazioni questa si riferisce indistintamente agli associati di qualsiasi categoria.

3.2 I Soci Benemeriti/Onorari possono essere esentati dal pagamento della quota annuale.

3.3 La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso esclusione morte o estinzione dell'associato o altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile.

3.4 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

3.5. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività di interesse generale dell'associazione con la loro



opera, con le loro competenze e conoscenze.

3.6. Possono inoltre essere ammessi quale Associati altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione.

3.7. L'Associazione svolge parte della propria attività a diretto contatto con i minori, per questo motivo il comportamento degli associati dovrà essere caratterizzato da rigore morale, onestà, probità, correttezza e buona fede.

3.8 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, ove ricevere le comunicazioni sociali ufficiali;

b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3.9 Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.

3.10 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

3.11 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata

all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3.12 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

3.13 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, il quale delibera sulle domande non accolte entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

3.14 Lo status di associato è a tempo indeterminato. L'ammissione ad associato può venire meno solo nei casi previsti dall'art.

5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3.15 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4 Diritti ed obblighi degli associati.

4.1 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea, se iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;

Caldo

Amendola

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute nell'ambito dell'attività associativa e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci;
- ricevere le pubblicazioni dell'Associazione.

4.2 Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

4.3 I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.

4.4 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 Perdita della qualifica di associato.

5.1 La qualifica di associato si perde per recesso o esclusione.

5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo. La proposta di deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata preventivamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. Il Consiglio Direttivo dovrà esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni. Nelle ipotesi infra indicate l'associato escluso non potrà ripresentare domanda di ammissione.

5.3 L'associato moroso nel pagamento della quota associativa per più di due anni può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo, previa contestazione e salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla contestazione di morosità.

5.4 L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Direttivo

5.5 L'associato può sempre recedere dall'associazione.

5.6 Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in



forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla annotazione del recesso nel Libro dei soci.

5.7 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

5.8 Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 Organi

6.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Comitato Esecutivo ove istituito;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Collegio dei Probiviri;
- l'Organo di Controllo, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

ART. 7 Assemblea.

7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.

7.2 Ciascun associato ha un voto.

7.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nell'Assemblea sono ammesse al massimo tre deleghe per ogni associato presente avente diritto al voto. Si applica, in quanto compatibile l'art. 2372, comma 4 e 5, del Codice civile.

7.4 L'Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli associati mediante avviso scritto, anche in forma elettronica, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. La convocazione è comunicata contestualmente e nel termine di 10 giorni prima della data di svolgimento agli Organi delle Articolazioni Periferiche territorialmente competenti per permettere l'invio di un proprio rappresentante.

7.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona eletta a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

7.6 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

7.7 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da



almeno un decimo degli associati.

7.8 L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Probiviri e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove previsto e laddove obbligatori ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 CTS, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2.5 del presente Statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge alla sua competenza.

7.9 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega e in seconda

convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.

7.10 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

7.11 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale; eventuali copie saranno a debito del socio richiedente.

7.12 L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.

7.13 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

7.14 È ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti,



l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 8 Il Consiglio Direttivo.

8.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

8.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

8.3 Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- eleggere e revocare, fra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di

eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;

- delibera le eventuali attività diverse e ne attesta la secondarietà e strumentalità, rispetto alle attività di interesse generale;

- approvare il documento di previsione e programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare sulle domande di nuove adesioni

- deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

- delibera sulla esclusione e sulle le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

- stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 CTS;

- approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS;

- costituire Commissioni o Gruppi di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

8.4 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto



costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

8.5 L'Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo, ai quali si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

8.6 Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, numero che è tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti.

8.7 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

8.8 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.

8.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte all'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 24 ore

prima della data della riunione.

8.10 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, decadono dalla carica.

8.11 In caso di morte, dimissioni, decadenza o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, i quali rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione suppletiva.

8.12 Il Consiglio direttivo decade laddove, per morte, recesso o dimissioni, la composizione complessiva del Consiglio stesso sia inferiore alla metà più uno del totale dei componenti originariamente eletti. In quest'ipotesi, l'Assemblea, appositamente convocata dal Presidente uscente o dal Vice Presidente, provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo entro sessanta giorni.

8.13 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

8.14 Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i

soci presso la sede sociale, previa richiesta formale al Presidente.

8.15 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento. È altresì ammessa la manifestazione del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai Regolamenti, attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma di votazione on line, purché siano garantiti sistemi di sicurezza e crittografia e la capacità di conservazione dell'anonimato e della sicurezza del voto espresso.

8.16 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8.17 Il Consiglio direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri, oppure a mezzo del Presidente, anche ad estranei (mediante apposite procure *ad acta*, *ad negotia* e *ad lites*) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione

ART. 9 Presidente - Vice Presidente.

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei

rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, e può essere riconfermato.

9.3 È autorizzato ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie, nonché a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative.

9.4 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza degli aventi diritto.

9.5 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

9.6 Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

9.7 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i

propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

9.8 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, soggetti esperti in relazione ai temi posti all'ordine dell'giorno.

ART. 10 Segretario e Tesoriere.

10.1 Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

10.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

10.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

10.4 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi,

girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti alle mansioni affidategli dagli organi statutari.

10.5 È possibile affidare i due incarichi ad un unico Consigliere.

ART. 11 Organo di controllo.

11.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 CTS, viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo che potrà essere costituito o da un Collegio formato da tre membri effettivi e due supplenti ovvero essere composto in forma monocratica.

11.2 L'organo di controllo dura in carica per quattro esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

11.3 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14

CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

11.4 L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, se costituito in forma collegiale anche individualmente i singoli membri, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.5 L'Organo di controllo è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

11.6 L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

11.7 Qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 30 del CTS, l'Organo di Controllo potrà essere composto anche da non associati, in tal caso. l'Assemblea, in deroga a quanto disposto all'art. 11.6 del presente statuto, delibererà anche in merito al compenso per i componenti dell'Organo di Controllo per tutta la durata del mandato.

ART. 12 Revisione legale dei conti.

12.1 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 CTS, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

12.2 L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

12.3 Qualora l'Organo di controllo non eserciti il controllo contabile e ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 CTS, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

12.4. Qualora la nomina del Revisore Legale divenga obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, l'Assemblea che delibera in merito all'affidamento dell'incarico di Revisione Legale, delibera anche in merito al compenso per tutta la durata del mandato.

ART. 13 Collegio dei Probiviri.

13.1 Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, scelti tra i soci dell'Associazione, eletti a votazione segreta dall'Assemblea degli associati. Il collegio designa al suo interno il Presidente con votazione segreta.

13.2.1 Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di giudicare nel caso di controversia fra gli associati, oltre che intervenire in tutte le ulteriori ipotesi previste dal presente Statuto.

13.3 Il Collegio dei Probiviri delibera sui reclami in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati e costituisce organo di appello per le questioni disciplinari.

13.4. I Probiviri durano in carica quattro anni e non decadono

in caso di decadenza del Consiglio Direttivo. I componenti sono rieleggibili fino a due mandati consecutivi.

ART. 14 Patrimonio e risorse economiche.

14.1 Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

14.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

14.3 Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- a) quote e contributi dei Soci e di privati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno

di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

e) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;

f) entrate derivanti raccolta fondi, in merito alle quali l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente;

g) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;

h) attività diverse di cui all'art. 6 del CTS (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);

14.4 Tutte le entrate ed i proventi dell'attività dell'Associazione sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.

14.5 Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell'Associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 15 Scritture contabili

15.1 L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile

ART. 16 Bilancio di esercizio.

16.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base

di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre.

16.2 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, esso è predisposto dal Tesoriere, sulla base delle determinazioni del Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

16.3 Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

16.4 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

16.5 Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale.

16.6 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 CTS, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 17 Libri sociali.

17.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo, qualora costituito;
- f) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
- g) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora nominato.

17.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il registro dei volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

17.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Gli associati hanno il diritto di esaminare detto libro.

17.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli associati

hanno il diritto di esaminare detto libro.

17.5. Il libro degli Adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli associati hanno il diritto di esaminare detto libro.

17.6. Il Libro delle Adunanze delle Deliberazioni del Collegio dei Probiviri tenuto a cura dei membri del Collegio dei Probiviri. Gli associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto libro

17.7 Il Libro delle Adunanze delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto libro

17.8 Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta e motivata al Presidente, di esaminare i libri sociali, tranne quelli indicati ai punti 17.6 e 17.7, presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

ART.18 Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

18.1 Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione

del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del CTS e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

18.2 Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

ART. 19 Volontari.

19.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

19.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

19.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

19.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese

sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del CTS.

19.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

19.6 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

ART. 20 Lavoratori.

20.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

20.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati

ART. 21 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.

21.1 In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del CTS o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore

aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

21.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22 Clausola compromissoria.

22.1 Qualunque controversia insorga tra gli associati, tra questi e l'Associazione e/o i suoi organi è devoluta alla decisione del Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art.13. Tutte le controversie inerenti alle decisioni del Collegio dei Probiviri sono di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro ove ha sede l'Associazione e cui potrà rivolgersi ogni interessato, previo esperimento obbligatorio della procedura di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28 del 4.3.2010.

ART. 23 Disposizioni transitorie.

23.1 L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "associazione di promozione sociale", sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 24 Rinvio.

24.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte dai Regolamenti attuativi da

approvarsi da parte del Consiglio Direttivo

24.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal CTS e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice civile.



per Stefano

AGENZIA DELLE ENTRATE
REGIONE PROVINCIALE DI PISA
SAN MINIALE

-1 AGO. 2020

Protocollo 1626 SERIE R

La funzionario
Barbara  (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



3 1626 01/08/2022

0,00 TZ422L001626000II
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZ4